



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE,
E PER L'INTERMODALITÀ

M_IT-TSI
Direzione Generale per il Trasporto Stradale
e per l'Intermodalità
TSI-Segr
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0028601-19/12/2012-USCITA

Alle Associazioni di categoria
dei Vettori e dei Committenti
LORO SEDI

Oggetto: Trasporto di prodotti petroliferi - Costi minimi di esercizio – Calcolo percorrenze.
(Rif. interpello FEDIT del 11 dicembre 2012).

La Federazione italiana trasportatori ha richiesto chiarimenti in ordine al corretto modo di intendere il significato di "tratta", con riferimento al caso specifico del trasporto di prodotti petroliferi. In altre parole si vuol sapere se sia conforme ad una corretta applicazione della normativa recata dall'art. 83 bis della legge 133/2008, come tradottasi nelle determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto (in particolare nelle determinazioni del 2 novembre 2011, del 13 giugno 3 del 10 luglio 2012), prendere a riferimento la sommatoria delle percorrenze dei singoli viaggi giornalieri effettuati nell'arco di un mese, ovvero i valori ricavati su base mensile in funzione dei chilometri effettuati da ogni singolo automezzo per i giorni lavorati del mese, in luogo di una considerazione del singolo viaggio giornaliero.

L'interpretazione suggerita, si soggiunge, s'imporrebbe in considerazione della peculiarità della merce trasportata, dell'allestimento dei relativi mezzi di trasporto ed in definitiva delle più diffuse pratiche commerciali in uso in tale settore, ove si fa largo uso di contratti pluriennali.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Com'è noto con la Determinazione del 10 luglio 2012, l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto si è limitato a fornire una definizione di "tratta" che possa trovare applicazione anche tenendo conto delle peculiarità tecniche del trasporto dei prodotti petroliferi, sia con riguardo alla tipologia di merce trasportata come dei veicoli utilizzati. Nel caso di utilizzo di veicoli cisternati adibiti al trasporto di prodotti petroliferi o di leganti idraulici e prodotti affini, alla lunghezza della tratta da intendersi quale distanza fra il punto di carico e scarico delle merci, deve sommarsi anche la distanza chilometrica fra l'ultimo luogo di riconsegna delle merci ed il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse.

Tale conclusione è coerente con la natura del ciclo produttivo dei prodotti petroliferi, e con la natura degli allestimenti dei veicoli adibiti al trasporto di siffatti prodotti, che non consentirebbe che viaggi di ritorno a vuoto.

Nulla viene detto, di contro, circa la possibilità di intendere la "tratta" come sopra definita in termini giornalieri, o addirittura mensili.

Al riguardo, e con riferimento ad ogni tipologia di trasporto, si ritiene che per i viaggi effettuati con lo stesso veicolo per un unico committente possa senz'altro ammettersi un calcolo chilometrico giornaliero, con applicazione del corrispondente scaglione chilometrico nell'ambito delle cinque tipologie di percorrenze chilometriche di cui alle tabelle pubblicate mensilmente sul sito del Ministero.

Si ritiene, però, anche per il trasporto di prodotti petroliferi, che tale possibilità non possa essere ammessa con riferimento ad un calcolo che muova da una base mensile, atteso che in tal caso l'applicazione del corretto scaglione chilometrico di riferimento sarebbe suscettibile di generare incongruenze.

Nello stesso tempo va evidenziato come, in caso di contratto scritto di durata, il corrispettivo possa ben essere definito tenendo conto della percorrenza chilometrica complessiva e, ovviamente, adeguato ove necessario in applicazione del comma 5 del citato articolo 83 bis. Poiché in tal caso la problematica si pone solo per verificare la congruità del corrispettivo pattuito, il rispetto dei costi minimi potrà essere valutato in relazione alla conseguente percorrenza giornaliera del singolo veicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Finocchi)

